

(IX Legislatura)

Legge Regionale n. 37 del 10 08 1985

-o-

Nuove norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive.

(Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 17 08 1985 n. 35)

Regione Siciliana
L'Assemblea Regionale ha approvato
Il Presidente regionale promulga

Capo I

Controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia.

ARTICOLO 1

Applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante << Norme in materia di controllo dell' attivita' urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive >> e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 5, 23, 24, 25, 29 e 50, si applica nella Regione siciliana con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni di cui alla presente legge.

Nei casi in cui la predetta legge fa riferimento al Presidente della Giunta regionale, a tale organo deve intendersi sostituito l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente e al Provveditore alle opere pubbliche deve intendersi sostituito l' Assessore regionale per i lavori pubblici.

ARTICOLO 2

Vigilanza sull' attivita' urbanistico - edilizia. L' art. 4 e' modificato come segue:

<< Il sindaco esercita la vigilanza sull' attivita' urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione.

Il sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia

residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.

Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l'inosservanza di norme prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi 60 giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonché all'assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.

Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all'Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonché, nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all'ufficio del Genio civile competenti.

Copia dell'ordinanza deve inoltre essere trasmessa all'autorità giudiziaria competente.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente cui spetta la vigilanza sull'attività urbanistica dei comuni ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 >>.

ARTICOLO 3

Interventi sostitutivi.

L' ottavo comma dell' art. 7 e' cosi' sostituito:

<< I provvedimenti di cui all' art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti dovuti per il sindaco.

Nel caso di inerzia comunale, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione alla competente autorita' giudiziaria.

Nella ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva >>.

ARTICOLO 4

Determinazione delle variazioni essenziali al progetto approvato.

L' art. 8 e' cosi' sostituito:

<< Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato le opere aggiuntive abusivamente eseguite quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

a) un mutamento della destinazione d' uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968;

b) un aumento della cubatura dell' immobile superiore al 20 per cento;

c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell' altezza dell' immobile superiore al 10 per cento;

d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti;

e) il mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.

Le variazioni di cui ai punti b e c non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unita' abitative.

Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile e' superiore a metri quadrati mille, la percentuale indicata nella lett. c del

primo comma e' dimezzata per la superficie eccedente il predetto limite.

Le variazioni di cui alle lettere b, c, d del primo comma del presente articolo si applicano ai volumi principali e non ai corpi accessori e volumi tecnici che non sono valutati ai fini del calcolo delle cubature.

Inoltre le modifiche dei caratteri distributivi delle singole unita' abitative e dei complessi produttivi non concorrono alla definizione di modifiche essenziali.

Qualora le modifiche indicate al primo comma vengono introdotte su immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 nonche' su immobili ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali, esse sono considerate agli effetti della presente legge come totale difformita'. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali >>.

ARTICOLO 5

Opere da eseguire previa autorizzazione.

L' autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, cosi' come definiti dall' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l' escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all' art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonche' per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Le autorizzazioni, fatta eccezione per le opere da eseguire in edifici gravati dai vincoli delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche ed integrazioni, sono rilasciate dal sindaco sentiti i pareri dell' ufficio tecnico comunale e dello ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri o nulla osta richiesti dalle norme vigenti.

L' istanza per l' autorizzazione del sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In tal caso il richiedente puo' dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

L' autorizzazione non comporta gli oneri previsti dall' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ARTICOLO 6

Opere non soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione.

Non sono soggette a concessione, ad autorizzazione, a comunicazione al sindaco le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria degli edifici di cui alla lett. a dell' art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
- recinzione di fondi rustici;
- strade poderali;
- opere di giardinaggio;
- risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorran strutture murarie;
- costruzione di serre;
- cisterne ed opere connesse interrate;
- opere di smaltimento delle acque piovane;
- opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole.

Le disposizioni del presente articolo nonche' dello articolo precedente prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti.

ARTICOLO 7

Opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione. All' art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:

<< Sono da considerare opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d dell' art. 4 della presente legge.

Non sono da considerare difformita' parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento >>.

ARTICOLO 8

Rilevazioni aerofotogrammetriche.

Al fine di esercitare il controllo dell' attivita' urbanistica ed edilizia che si svolge nell' Isola, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede a rilevamenti aerofotogrammetrici, o eseguiti con altre tecnologie di riprese in quota su tutto il territorio regionale, con periodicit  almeno quadriennale.

L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente determina altresì con proprio provvedimento le parti del territorio regionale da assoggettare a particolari controlli e comunque a rilevamenti aerofotogrammetrici almeno biennali.

I particolari controlli di cui al comma precedente debbono in ogni caso riguardare le zone costiere e le aree contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza.

L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente fornirà ad ogni comune le riprese fotogrammetriche relative al proprio territorio affinché il comune possa provvedere al controllo urbanistico ed edilizio.

Nella prima applicazione della presente legge, lo Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede ai rilevamenti di cui al primo comma entro il 31 marzo 1996.

CAPO II

Snellimento di procedure urbanistico - edilizie.

ARTICOLO 9

Opere interne.

L' art. 26 e' così sostituito:

<< Non sono soggette a concessioni ne' ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, ne' aumento delle superfici utili e del numero delle unita' immobiliari, non modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell' immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a dell' art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai fini dell' applicazione del presente articolo non e' considerato aumento delle superfici utili l' eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non e' altresì considerato aumento di superficie utile o di volume ne' modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all' inizio dei lavori, il proprietario dell' unita' immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asservi le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico - sanitarie vigenti.

Le sanzioni di cui all' art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli spazi di cui all' art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con l' art. 13 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile >>.

ARTICOLO 10

Variazioni della destinazione d' uso degli immobili.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali devono essere previsti i casi in cui è consentita la variazione della destinazione d' uso degli immobili, con esclusione del mutamento di destinazione degli immobili dall' uso industriale ed artigianale in quello residenziale nelle zone territoriali omogenee D) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

La variazione della destinazione d' uso degli immobili deve essere compatibile con i caratteri della zona territoriale omogenea in cui ricade l' immobile medesimo.

La variazione della destinazione d' uso, ove consentita, è autorizzata dal sindaco previo parere dell' ufficio tecnico comunale e dell' ufficiale sanitario e previo conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

In tutti i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all' art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il conguaglio del contributo di concessione se dovuto.

ARTICOLO 11

Varianti agli strumenti urbanistici.

Le varianti agli strumenti urbanistici generali non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente.

ARTICOLO 12

Accessi al mare.

I comuni costieri sono obbligati, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, a prevedere i necessari accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico.

Le antiche strade vicinali e comunali di accesso alle spiagge abusivamente chiuse da privati devono essere riaperte al transito pubblico entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge. I

comuni provvedono agli adempimenti necessari per il ripristino della percorribilita' e per i lavori eventualmente occorrenti.

Per l' esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma precedente i comuni provvedono con i fondi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

ARTICOLO 13

Opere di sostegno e di contenimento in zone sottoposte a particolari vincoli.

Nelle zone soggette a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, la costruzione di muri di sostegno delle terre, di sottoscarpa, di controriva, di parapetti stradali, di muri di recinzione deve essere realizzata in muratura di petrame a secco o con malta cementizia. Le costruzioni delle predette strutture in calcestruzzo semplice o armato sono consentite solo se realizzate con parametro esterno in pietrame.

Capo III

Recupero urbanistico.

ARTICOLO 14

Piani particolareggiati di recupero.

Gli edifici residenziali, produttivi e di servizio, sorti nei territori comunali della Regione in contrasto gli strumenti urbanistici vigenti o in assenza o in difformita' di licenza o di concessione edilizia che costituiscono agglomerati, ancorche' negli stessi risultino incluse costruzioni regolarmente autorizzate, devono essere individuati con riferimento alla data del 1 ottobre 1983, con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell' individuazione degli agglomerati di cui al primo comma del presente articolo sono fatte salve le perimetrazioni degli agglomerati effettuate in base alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e successive modificazioni.

Il recupero urbanistico degli agglomerati di cui ai precedenti commi si realizza mediante piani particolareggiati.

Tali piani costituiscono varianti allo strumento urbanistico generale.

Ove il piano particolareggiato di recupero interessi aree o immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, deve essere acquisito il parere delle sovrintendenze competenti, che deve essere reso nel

termine di giorni 90 dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine, il parere si intende reso favorevolmente.

La redazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico e' obbligatoria nel caso in cui gli agglomerati individuati abbiano una consistenza volumetrica non inferiore a 12 mila metri cubi per ettaro, prevalentemente abusiva, a prescindere dal numero dei fabbricati e dalla distanza esistente fra gli stessi e, nei caso con volumetrie inferiori, a condizione che gli agglomerati siano caratterizzati da gravi carenze igienico - sanitarie e da degrado ambientale.

La redazione dei piani particolareggiati non sospende la procedura per il rilascio della concessione in sanatoria.

ARTICOLO 15

Prescrizioni dei piani particolareggiati di recupero.

Nei piani particolareggiati di recupero devono essere previsti:

- a) un' adeguata urbanizzazione primaria;
- b) un' adeguata urbanizzazione secondaria, tenuto anche conto dei servizi fruibili nel restante territorio comunale;
- c) la salvaguardia degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale ed idrogeologico;
- d) gli elenchi catastali delle proprieta' da espropriare o vincolare;
- e) la valutazione di massima delle spese necessarie per l' attuazione del piano.

ARTICOLO 16

Approvazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico.

I piani particolareggiati di recupero urbanistico sono adottati dai consigli comunali ed approvati dagli stessi in variante alla previsione degli strumenti urbanistici vigenti nell' osservanza delle norme regionali concernenti la formazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati.

L' approvazione dei piani di cui al comma precedente deve avvenire entro sei mesi dalla data di deliberazione dell' individuazione degli agglomerati.

Nel caso del secondo comma dell' art. 14 della presente legge, l' approvazione deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell' ambito dei piani particolareggiati di recupero possono essere individuati eventuali comparti in tutto o in parte edificati che presentano situazioni di grave carenza igienico - sanitaria ed ai quali si applicano le disposizioni contenute nell' art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di consentire il risanamento del comparto.

I piani particolareggiati di recupero, dopo la loro approvazione, sono trasmessi per conoscenza all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente.

ARTICOLO 17

Obbligo della revisione degli strumenti urbanistici generali.

Nel caso in cui il comune adotti piu' di due piani particolareggiati di recupero, o, comunque, quando la cubatura complessiva di uno o piu' piani particolareggiati sia superiore a 100.000 metri cubi, lo stesso e' obbligato a procedere alla revisione globale dello strumento urbanistico generale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In tal caso la delibera di affidamento dell' incarico di revisione dello strumento urbanistico generale deve essere adottata entro 90 giorni dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.

ARTICOLO 18

Piani particolareggiati in assenza di strumenti urbanistici generali.

Qualora il comune che deve procedere al riordino urbanistico a mezzo di piani particolareggiati di recupero non sia dotato di strumento urbanistico generale, il piano particolareggiato stesso e' adottato dal consiglio comunale contestualmente all' adozione dello strumento urbanistico generale, entro i termini di cui al secondo comma dell' art. 16 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente, l' approvazione dello strumento urbanistico generale e del piano particolareggiato di recupero resta disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

ARTICOLO 19

Programma finanziario quinquennale.

I piani particolareggiati di recupero devono essere corredati da un programma finanziario quinquennale che preveda oltre all' esecuzione

delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria eventuali opere di natura igienico - sanitaria per il risanamento degli agglomerati edilizi.

I comuni devono indicare nel programma di cui al precedente comma gli stanziamenti previsti per gli interventi di risanamento, tenuto conto anche delle entrate derivanti dai contributi di concessione.

ARTICOLO 20

Contributi per opere di urbanizzazione.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di risanamento dei piani particolareggiati di recupero, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente e' autorizzato a concedere contributi ai comuni nella misura massima del 90 per cento dell' importo dei progetti esecutivi annualmente presentati.

ARTICOLO 21

Aree libere interne.

Dalla data di deliberazione con la quale vengono individuati gli agglomerati edilizi e fino all' approvazione del piano particolareggiato di recupero urbanistico nessuna concessione puo' essere rilasciata sulle aree libere ubicate all' interno dell' agglomerato.

In assenza di piano particolareggiato e salvo quanto previsto per le costruzioni ed alte opere ammesse a conseguire la concessione o l' autorizzazione in sanatoria, sono consentite solo opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei privati e opere di urbanizzazione nonche' interventi necessari per la tutela dell' igiene e della pubblica incolumita' da parte dei comuni.

ARTICOLO 22

Facolta' ed obblighi dei comuni.

L' art. 30 e' cosi' sostituito:

<< I proprietari di lotti di terreno vincolato a destinazioni pubbliche, a seguito della formazione dei piani particolareggiati di recupero, che non siano proprietari di adeguata abitazione nel comune di residenza o di lavoro, possono chiedere l' assegnazione di lotti disponibili, nell' ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi, singolarmente o costituiti in cooperativa, la loro prima abitazione.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai soggetti che rimangono, nel medesimo comune, proprietari di aree edificabili sufficienti alla costruzione della propria prima abitazione.

Per i proprietari che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma si procede al conguaglio fra l' indennità di espropriazione spettante ed il valore del lotto assegnato.

Nessun conguaglio è dovuto all' assegnatario allorché l' indennità di espropriazione risulti inferiore al valore del lotto assegnato.

Per i fini previsti dai precedenti commi, i comuni che procedono alla formazione dei piani particolareggiati di recupero urbanistico sono tenuti alla formazione del piano di zona, qualora ne risultino sprovvisti, anche se non obbligati da vigenti disposizioni legislative.

In tal caso il piano di zona è adottato contestualmente ai piani particolareggiati di recupero.

I piani di zona, di cui al precedente comma, sono redatti anche in deroga al limite minimo del 40 per cento di cui all' art. 2, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

I comuni interessati al riordino urbanistico - edilizio, che dispongono già di piani di zona, possono procedere, ove necessario, al loro ampliamento.

Le aree da prendere in considerazione per la formazione del piano di zona, qualora siano completamente esaurite quelle ricadenti nelle zone residenziali, possono ricadere in verde agricolo, in deroga alle disposizioni vigenti ed in variante allo strumento urbanistico adottato o approvato. Resta salva la previsione di cui al quinto comma dell' art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, possono chiedere al comune, in luogo dell' indennità di espropriazione, l' assegnazione in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l' esercizio dell' attività agricola.

Ai proprietari di uno o più alloggi in edifici per i quali è prevista la demolizione si applicano le disposizioni del primo, secondo e terzo comma del presente articolo.

I soggetti che non si avvalgono della facoltà prevista dal precedente comma, nonché i soggetti locatari di alloggio in edifici destinati alla demolizione hanno diritto all' assegnazione di alloggi popolari in quota di riserva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L' Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere ai soggetti di cui al primo e decimo comma, singoli o riuniti in cooperativa, contributi sui mutui contratti per la costruzione della loro prima casa, nella misura e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia di cooperazione edilizia >>.

Capo IV
Opere sanabili - Soggetti legittimati.
Procedure relative.

ARTICOLO 23

Condizioni di applicabilita' della sanatoria. Gli articoli 32 e 33 sono cosi' sostituiti:

<< I soggetti indicati dal primo e terzo comma deli l' art. 31 possono conseguire la concessione o l' autorizzazione in sanatoria, quando le opere eseguite ricadano in zone non gravate da vincoli discendenti da disposizioni legislative statali o regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali, fluviali nonche' quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna.

Per le opere eseguite da terzi su aree appartenenti allo Stato, alla Regione o ad enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell' autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla disponibilita' dell' ente a concedere onerosamente l' uso del suolo su cui insiste la costruzione.

Per le costruzioni ricadenti in aree comprese tra quelle di cui all' art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o dell' autorizzazione in sanatoria e' subordinato all' acquisizione della proprieta' dell' area stessa previo versamento del prezzo, che e' determinato dall' ufficio tecnico erariale, in rapporto al vantaggio derivante dall' incorporamento dell' area.

La determinazione o la dichiarazione di disponibilita' degli enti pubblici per la concessione in uso del suolo, nei casi previsti dal precedente secondo comma, o per l' eventuale sdemanializzazione nel caso previsto dal precedente terzo comma, devono essere assunte entro il termine di un anno dalla richiesta dell' interessato, salvo il necessario perfezionamento delle procedure.

Decorso tale termine, l' istanza si intende non accolta.

Il titolo di proprieta' o prova della legittima disponibilita' dell' area per i richiedenti la concessione o l' autorizzazione in sanatoria per costruzioni realizzate nel comune di Acquedolci (Messina) sul terreno del patrimonio dello Stato puo' essere presentato entro cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le amministrazioni di cui ai precedenti commi possono procedere alla cessione in proprieta' o in uso nei casi che non siano in contrasto con rilevanti interessi ambientali e/ o non ricadano nelle fasce di inedificabilita' previste dalla lett. a dell' art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione delle costruzioni iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

Qualora le opere insistano su zone disciplinate successivamente alla loro esecuzione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e relative modificazioni, le concessioni in sanatoria possono essere rilasciate ove le opere possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell' art. 35.

Possono conseguire la concessione o l' autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1 aprile 1968 sempreche' a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilita' le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.

Gli enti di cui al comma precedente debbono assumere le proprie determinazioni entro il termine di 120 giorni dalla richiesta.

Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla - osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all' esecuzione delle opere, non comporti inedificabilita' e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima;

restano altresì' escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell' art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976.

I predetti enti di tutela debbono assumere le loro determinazioni entro 180 giorni dalla richiesta.

Ove le costruzioni ricadano in zone gravate dagli strumenti urbanistici da vincoli di inedificabilita' assoluta non discendenti da leggi statali o regionali e le stesse facciano parte dei piani particolareggiati di recupero, possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni in sanatoria se le costruzioni medesime siano ritenute compatibili con l' assetto urbanistico del territorio dai piani particolareggiati stessi.

I termini per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni di cui al comma precedente decorrono dalla data di approvazione del piano particolareggiato.

Qualora le costruzioni di cui al comma dodicesimo del presente articolo non risultino comprese nell' ambito di piani particolareggiati di recupero possono essere suscettibili di sanatoria, sempre che le stesse non arrechino turbativa all' assetto territoriale a giudizio della commissione di cui all' art. 29 della presente legge o, in mancanza, della commissione edilizia comunale.

Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente al momento in cui le opere abusive sono state realizzate >>.

ARTICOLO 24

Opere ricadenti nell' ambito di parchi e riserve.

Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformita' alle stesse, ricadano nell' ambito di parchi regionali e riserve o nelle relative aree di protezione delimitate con le planimetrie relative allegate alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e ai decreti emessi dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente ai sensi della suddetta legge o comunque nelle zone vincolate ai sensi della stessa legge, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilita' assoluta realizzate in data successiva all' imposizione del vincolo, e' subordinato al parere favorevole dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente sentito il Consiglio regionale della protezione del patrimonio naturale.

L' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, per la vigilanza, la prevenzione e gli interventi repressivi dell' abusivismo nelle aree di cui al presente articolo, si avvale del Corpo forestale della Regione.

ARTICOLO 25

Parco archeologico di Agrigento.

Entro il 31 ottobre 1985, il Presidente della Regione, di concerto con gli Assessori regionali per i beni culturali e per il territorio e l' ambiente, sentiti i pareri del Sovrintendente ai beni culturali di Agrigento e del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali, provvede ad emanare il decreto di delimitazione dei confini del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento ed all' individuazione dei confini delle zone da assoggettare a differenziati vincoli, previo parere della competente Commissione legislativa dell' Assemblea regionale siciliana.

I pareri del Sovrintendente e del Consiglio regionale dei beni culturali devono essere espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso infruttuosamente tale termine il Presidente della Regione provvede secondo il disposto del primo comma.

La gestione, l' organizzazione, la fruizione del Parco archeologico della Valle dei Templi saranno regolati con apposita legge.

Fermi restando i termini previsti dal primo comma dell' art. 26 della presente legge, l' esame delle richieste di concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere eseguite nell' ambito delle zone vincolate con decreto ministeriale 16 maggio 1968 modificato con decreto ministeriale 7 ottobre 1971 rimane sospeso, fino all' emanazione del predetto decreto del Presidente della Regione.

ARTICOLO 26

Procedimento per la sanatoria.

L' art. 35 e' cosi' sostituito:

<< La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda e' corredata della prova dell' eseguito versamento dell' oblazione, nella misura dovuta secondo l' allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell' oblazione, quale prima rata.

Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1 ottobre 1983, la cui licenza, concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace successivamente all' entrata in vigore della presente legge, la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione alla parte interessata del relativo provvedimento. Alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l' autorizzazione in sanatoria;

b) un' apposita dichiarazione dalla quale risulti lo stato dei lavori; quando l' opera abusiva superi i 450 metri cubi devono altresì essere prodotte entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere ed una certificazione redatta da un tecnico abilitato all' esercizio della professione attestante l' idoneita' statica delle opere eseguite;

c) un certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi nell' ipotesi di cui al terzo comma dell' art. 34, nonché copia della dichiarazione dei redditi nell' ipotesi di cui al primo e secondo comma dell' art. 36;

d) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che la sede dell' impresa e' situata nei locali per i quali si chiede la concessione in sanatoria, nelle ipotesi previste dal quinto comma dell' art. 34;

e) documentazione o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti di avere avviato le procedure di accatastamento;

la prova dell' avvenuta presentazione all' uftecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell' accatastamento dovra' essere comunque prodotta prima del rilascio della concessione o dell' autorizzazione in sanatoria;

f) un atto notorio o dichiarazione sostitutiva del richiedente che attesti l' epoca della realizzazione delle opere stesse;

g) copia dell' istanza diretta ad ottenere la concessione o la proprieta' del suolo su cui insiste l' immobile per i casi previsti dal secondo e terzo comma dell' art. 23 della presente legge.

Ai fini della certificazione di cui alla lett. b del precedente terzo comma, valgono le disposizioni del decreto del Ministro dei

lavori pubblici del 15 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 10 giugno 1985.

Nei casi di non idoneità statica dell'opera, deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato. In tal caso la certificazione di cui alla lett. b del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Sono fatte salve le domande e le relative documentazioni presentate per il conseguimento della sanatoria ai sensi della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70. La documentazione deve essere integrata da quanto previsto dalle lett. e ed f del precedente terzo comma entro la data del 30 novembre 1985, dalla certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere se esse superano i 450 metri cubi, nonché dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione nella misura prevista dal primo comma.

Entro la stessa data la documentazione presentata può essere completata con quella prevista dalle lettere c e d del precedente terzo comma.

Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato integra, ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede versare la seconda rata dell'oblazione dovuta, pari ad un terzo dell'intero maggiorato del 10 per cento in ragione di anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è versata entro i successivi 60 giorni.

Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo e terzo comma dell'art. 31, realizzate in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l'oblazione di cui all'art. 34 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che resta subordinata anche allo impegno di partecipare pro - quota agli oneri di urbanizzazione dell'intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.

Decorso 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 che hanno diritto al conseguimento della concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi del primo comma dell'art. 23 della presente legge. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di 30 giorni dalla data della notificazione. L'avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fidejussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge il termine di 120 giorni di cui al precedente comma per i lavori di completamento decorre dalla data di emissione dei pareri delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli; o dalla data di comunicazione delle determinazioni o dichiarazioni di disponibilità degli enti pubblici a concedere in uso o anche in proprietà il suolo; o dalla data di approvazione dei piani particolareggiati di recupero.

Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione, gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione e rilascia la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente all'esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio.

Il diniego di sanatoria e' notificato al richiedente.

Ogni controversia relativa all'oblazione e' devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 40, decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla presentazione della domanda, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 23 della presente legge, la stessa si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute ed abbia altresì esibito al comune la prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento.

Negli altri casi previsti dall'art. 23 della presente legge, con esclusione comunque dei casi di insanabilità di cui al decimo comma dello stesso articolo, il termine perentorio di 24 mesi decorre dalla data di rilascio del parere, nulla - osta o comunque delle determinazioni favorevoli delle competenti autorità o dalla data di approvazione del piano particolareggiato di recupero di cui al tredicesimo comma del citato art. 23.

A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Le modalità di versamento dell'oblazione sono quelle determinate dal decreto del Ministro delle finanze del 16 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 18 aprile 1985 >>.

ARTICOLO 27

Oneri di concessione L'art. 37 e' così sostituito:

<< Gli oneri di urbanizzazione e il contributo sui costi di costruzione, per le opere per le quali si richiede la concessione o autorizzazione in sanatoria, sono quelli vigenti alla data di pubblicazione della presente legge ridotti del 50 per cento.

Per le opere abusive ultimate nel periodo compreso tra il 2 settembre 1967 ed il 29 gennaio 1977 non si applica la quota relativa al costo di costruzione.

Gli oneri e i contributi previsti dal presente articolo possono essere rateizzati per un periodo massimo di cinque anni e le relative somme sono riscosse dai comuni ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Ai fini dell' applicazione del presente articolo fra i locali accessori e di servizio degli alloggi di tipo economico - popolare e rurale sono altresì compresi quelli destinati a posto macchina, a deposito attrezzi agricoli e ad uso domestico >>.

ARTICOLO 28

Agevolazioni per alloggi costruiti da enti pubblici.

Le concessioni o le autorizzazioni in sanatoria rilasciate per la costruzione di alloggi popolari da parte di enti pubblici non comportano il pagamento degli oneri di cui al precedente articolo.

ARTICOLO 29

Commissione per il recupero edilizio.

Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero nei comuni ove risultino presentate più di mille domande di sanatoria e' istituita una commissione per il recupero edilizio presieduta dal sindaco o da un suo delegato membro della Giunta comunale e composta da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza - opposizione e da tre tecnici esterni all' amministrazione comunale eletti dal consiglio comunale con voto limitato ad uno.

Della commissione fa parte un medico segnalato dall' unita' sanitaria locale competente per territorio.

Per i comuni di Palermo, Catania e Messina i medici sono segnalati rispettivamente dalle unita' sanitarie locali n. 58, n. 35 e n. 41.

Per la validita' delle sedute della commissione e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Nei comuni in cui le domande di sanatoria superino il numero di duemila possono essere costituite più commissioni.

I pareri delle commissioni di cui al primo comma sostituiscono agli effetti del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria quelli della commissione edilizia comunale.

Ai componenti delle commissioni per il recupero edilizio sono corrisposti, a carico del comune, gli emolumenti spettanti ai membri della commissione edilizia comunale.

ARTICOLO 30

Istruttoria delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria.

Per l' esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, per provvedere alle operazioni di ricognizione e verifica, nonche' per ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, i comuni possono essere autorizzati dall' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente ad avvalersi della collaborazione di tecnici privati professionisti mediante stipula di apposita convenzione di durata non superiore a due anni.

Gli emolumenti da corrisponderci ai tecnici privati professionisti convenzionati devono essere rapportati alla quantita' delle istruttorie espletate.

Le spese derivanti dalle convenzioni previste dal presente articolo sono a carico dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente.

ARTICOLO 31

Accertamenti degli uffici del Genio civile.

Al fine di consentire con rapidita' agli uffici del Genio civile dell' Isola l' esecuzione degli accertamenti di propria competenza sulle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria, e' autorizzata la collaborazione di tecnici privati professionisti mediante stipula di apposita convenzione.

L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, di concerto con l' Assessore regionale per i lavori pubblici, determina con proprio provvedimento le unita' e le qualifiche del personale necessario, nonche' la distribuzione nei vari uffici.

La convenzione di cui ai commi precedenti e' stipulata dal Presidente della Regione.

ARTICOLO 32

Erogazione di servizi pubblici - Somministrazione di forniture.

Gli enti locali e le aziende da essi controllate, le aziende ed enti regionali o comunque sottoposti al controllo e alla tutela della Regione, possono erogare servizi pubblici o somministrare forniture alle opere abusive per le quali e' stata avanzata richiesta di concessione o autorizzazione in sanatoria, sempreche' le stesse non ricadano in zone vincolate ad inedificabilita' assoluta.

ARTICOLO 33

Proroga di termini.

I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, modificati dalla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 159, per la formazione di programmi pluriennali di attuazione sono prorogati al 31 dicembre 1989.

Al secondo comma dell' art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 le parole << 90 giorni >> sono sostituite con << 180 giorni >>.

ARTICOLO 34

Oneri di urbanizzazione.

Adeguamento.

Gli oneri di urbanizzazione determinati secondo il disposto della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche, devono essere adeguati entro il 31 dicembre di ogni anno ai costi correnti delle opere e dei manufatti edilizi, con deliberazione del consiglio comunale.

ARTICOLO 35

Costo teorico base di costruzione.

Il secondo comma dell' art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e' cosi' sostituito:

<< Il valore del costo teorico base di costruzione da assumere per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi e' rapportato a quello definito annualmente dal Ministero dei lavori pubblici in materia di edilizia agevolata di cui all' art. 9, terzo comma, del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 >>.

ARTICOLO 36

Deroghe in favore di insediamenti produttivi, turistici e fabbricati agricoli.

Gli insediamenti produttivi esistenti, ivi compresi quelli ammessi a sanatoria ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 133, sostituito con l' art. 20 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, o ai sensi della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici,

effettuare ampliamenti degli immobili strettamente necessari alle esigenze produttive e comunque in misura non eccedente il 30 per cento della superficie in atto coperta.

Le licenze e le concessioni edilizie riguardanti gli insediamenti turistici ricettivi rilasciate entro la data del 1 ottobre 1983 conservano la loro efficacia a tutti gli effetti, purché le opere relative risultino ultimate almeno al rustico alla data predetta.

Nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli e' ammessa la demolizione di fabbricati e la ricostruzione degli stessi nei limiti della cubatura preesistente.

ARTICOLO 37

Disposizioni per i comuni di Palma di Montechiaro e di Licata.

Ai fini urbanistici le disposizioni contenute nella legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, non trovano più applicazione dalla data di approvazione della presente legge.

I comuni di Palma di Montechiaro e Licata sono obbligati, ciascuno per il proprio territorio comunale, ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il piano regolatore generale.

ARTICOLO 38

Norma finanziaria.

Per la finalità prevista dall' art. 22 della presente legge e' autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

Per ciascuna delle finalità previste dagli articoli 30 e 31 e' autorizzata, a carico dell' esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 3.000 milioni.

Per le finalità dell' art. 20 e' autorizzata, per l' anno finanziario 1986, la spesa di lire 50.000 milioni.

Gli stanziamenti di spesa relativi ai precedenti commi, per gli anni successivi, saranno iscritti in bilancio ai sensi dell' art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

All' onere di lire 6.100 milioni, ricadente nell' esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo.

Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 06.74: << Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento del progetto prioritario: Programma opere pubbliche, difesa del suolo ed interventi per la protezione

della natura, il risanamento e la tutela dell' ambiente e del territorio >>.

ARTICOLO 39

Abrogazione di norme.

Sono abrogati: il penultimo comma dell' art. 21, il quinto comma dell' art. 36, il terzo comma dell' art. 40 e gli articoli 46, 47, 49, 51 e 52 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; la legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7; gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni regionali in contrasto con la presente legge.

ARTICOLO 40

La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Acireale, 10 agosto 1985